

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 17 giugno 2020**

**Il silenzio assenso**

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Riccardo Roccasalva**

# Domande & Risposte

## **1. Se la soprintendenza non si esprime in Conferenza, il silenzio assenso vale al decorrere dei 90 gg previsti per le materie sensibili?**

Senz'altro sì, e i 90 giorni decorrono dalla data di ricezione della nota di indizione. Tale ricostruzione ermeneutica è confermata dallo stesso Mibact con la nota prot. 21892 del 20 luglio 2016.

Questa regola prevede tuttavia un'eccezione: se la conferenza di servizi simultanea viene convocata ai sensi dell'art. 14-bis comma 6 della legge 241/1990, quindi a valle della pregressa indizione di una conferenza semplificata, il termine per l'espressione di tutti i pareri, compreso quindi il parere vincolante della Soprintendenza, sarà sempre e comunque di 45 giorni dalla data della prima riunione, così come previsto dall'art. 14-ter comma 2 primo periodo della legge 241/1990.

## **2. Quando le prescrizioni degli enti non sono considerate sostanziali e quindi si può emettere la determinazione di conclusione positiva della conferenza senza passare alla fase sincrona?**

Non è possibile rispondere a questa domanda in via generale e astratta. Si tratta infatti di una valutazione rimessa alla discrezionalità tecnico-amministrativa del responsabile del procedimento, che tuttavia può avvalersi, a tal fine, dell'apporto collaborativo sia dell'interessato sia delle altre amministrazioni. L'art. 14-bis comma 5 primo periodo della legge 241/1990, infatti, dispone: "Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza".

## **3. Vale il silenzio assenso previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche - d.l.vo 259/2003- per il parere arpa di tutela ambientale di protezione sanitaria dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, o prevale il diritto comunitario?**

## **4. I pareri ARPA nei procedimenti di bonifica con CDS asincrona se non pervenuti in tempo utile determinano il proprio silenzio-assenso?**

**5. In merito al silenzio-assenso la L.R. n. 7 del 21/05/2019 (Regione Sicilia) ha stabilito che, nei procedimenti ad istanza di parte, non si applica il predetto istituto "... agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza." Pertanto, alla luce della richiamata normativa, nel procedimento ambientale A.U.A. non si può applicare il silenzio-assenso. Chiedo un Vostro autorevole commento.**

Quello disciplinato dall'art. 29 della L.R. 7/2019 è il silenzio assenso c.d. "provvedimentale", corrispondente a quello introdotto dall'art. 20 della legge 241/1990, di cui infatti ricalca il comma 4. È

il successivo art. 30 della L.R. che disciplina il silenzio assenso tra PA, e infatti il testo della norma regionale richiama l'art. 17-bis della legge 241.

In merito alla conferenza di servizi, l'art. 18 comma 4 della L.R. 7/2019 ricalca quanto affermato dall'art. 14-bis comma 4 della legge 241 ("Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni").

**6. Nel caso di conferenza asincrona gli enti preposti alla tutela di interessi sensibili si esprimono nel termine di 90 giorni o nel termine più lungo o più breve previsto dalla normativa di settore a prescindere dal termine finale di conclusione del procedimento; nella conferenza simultanea questo non vale? Tutti i pareri sono espressi in conferenza che si conclude nel termine massimo di 90 giorni?**

In caso di conferenza di servizi simultanea occorre distinguere: se questa viene convocata ai sensi dell'art. 14-bis comma 6 della legge 241/1990, quindi a valle della pregressa indizione di una conferenza semplificata, il termine per l'espressione di tutti i pareri, compresi quindi quelli degli enti preposti alla tutela dei c.d. interessi sensibili, sarà sempre e comunque di 45 giorni dalla data della prima riunione, così come previsto dall'art. 14-ter comma 2 primo periodo della legge 241/1990. Nei casi in cui, invece, il responsabile del procedimento convoca direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea in quanto rileva la sussistenza della particolare complessità della determinazione da assumere (art. 14-bis comma 7 legge 241/1990), mentre il termine ordinario per la conclusione dei lavori è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione, "qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento".

**7. nel caso di scarichi in corpo idrico superficiale, per cui è necessaria l'autorizzazione ex RD 523/1904, se l'Autorità idraulica non si esprime in CdS, ci si può avvalere del silenzio assenso ed autorizzare lo stesso lo scarico?**

Come già evidenziato nel corso dei webinar, la materia degli scarichi idrici fa registrare, a livello territoriale, prassi applicative significativamente differenziate. Vi è chi, come la Regione Autonoma della Sardegna, include esplicitamente la materia degli scarichi all'interno di quelle per le quali è escluso il silenzio assenso, mentre altre amministrazioni pervengono a ricostruzioni opposte. Ciò è dovuto al tenore letterale non dirimente della norma comunitaria vigente, vale a dire la Direttiva 91/271/CEE e s.m.i.

**8. La determinazione di conclusione è una determinazione dirigenziale ai sensi del T.U. Enti Locali oppure un atto che formula il dirigente e semplicemente si chiama DETERMINAZIONE?**

Non si tratta certamente della determinazione di cui all'art. 192 TUEL, essendo quest'ultima la determinazione a contrattare con impegno di spesa, bensì una disposizione dirigenziale o, come praticato in alcune realtà locali, una determinazione senza impegno di spesa.

**9. In caso di valutazione tecnica, laddove non sia previsto silenzio devolutivo l'amministrazione procedente non può fare altro che attendere anche se la valutazione non perviene nei termini?**

Le valutazioni tecniche sono disciplinate, all'interno della legge 241/1990, dall'art. 17, che non

prevede alcun tipo di silenzio assenso. Se infatti la richiesta valutazione tecnica non viene rilasciata nei termini previsti da un ente non preposto alla tutela dei c.d. interessi sensibili, il responsabile del procedimento dovrà chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Se invece la mancata valutazione tecnica è ad opera di un ente preposto alla tutela dei c.d. interessi sensibili, il responsabile del procedimento dovrà necessariamente attendere il rilascio di tale valutazione.

**10. Il parere non espresso dell'ASP Igiene pubblica e Spisal si può applicare il silenzio Assenso?**

Se il parere non espresso dell'ASP Igiene pubblica e Spisal si colloca all'interno di una conferenza di servizi o nell'ambito dell'acquisizione di un parere ai sensi dell'art. 17-bis della legge 241/1990, si applicherà senz'altro il silenzio assenso, in quanto non vi è alcuna normativa comunitaria che prevede, nella fattispecie, la necessità di concludere il procedimento con in provvedimento espresso. Se invece si tratta del c.d. silenzio assenso "provvedimentale" di cui all'art. 20 della medesima legge, si rileva che il comma 4 esclude dal campo di applicazione di tale tipologia di silenzio gli atti e i procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità.

**11. Buongiorno, la data da cui iniziare a conteggiare i 90 giorni, caso di Cds sincrona, dovrebbe coincidere con la data della prima seduta?**

In caso di conferenza di servizi simultanea i termini per la conclusione dei lavori decorrono sempre dalla data della prima riunione, indicata dal responsabile del procedimento nell'atto di indizione della conferenza semplificata o, nei casi di cui all'art. 14-bis comma 7 (particolare complessità della determinazione da assumere), direttamente nell'atto di convocazione della conferenza simultanea. Si badi, però, che il termine di 90 giorni si applica soltanto a tale seconda fattispecie, laddove invece, in caso di pregressa conferenza semplificata, il termine per tutte le amministrazioni convocate sarà pari a 45 giorni dalla data della prima riunione.